

## STATUTO

"SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A."

## TITOLO I

Art. 1) - E' costituita una società per azioni con socio unico con la denominazione

"SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI S.P.A."

con la partecipazione totalitaria, diretta e/o indiretta, di capitale pubblico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento del soggetto proprietario.

Art.2) - 2.1 La società ha sede legale in Salerno.

2.2 La sede amministrativa è ubicata in Comune di Salerno.

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare la sua variazione.

Art.3) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

## TITOLO II - OGGETTO

Art. 4) - La società ha per oggetto:

\* la gestione, in regime di concessione, dell'acquedotto a servizio del Comune di Salerno, delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

\* la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione e/o adeguamento su tali impianti ivi compresi i relativi allacciamenti all'utenza, nonché ogni eventuale ampliamento

connesso.

La società potrà quindi svolgere tutte le attività occorrenti alla realizzazione del predetto scopo ed in particolare potrà:

- svolgere studi tecnici e finanziari opportuni per l'espletamento dei compiti relativi;

assumere in proprio attraverso appalti, concessioni ed affidamenti, gestioni relative al ciclo integrato delle acque o parti di esso, anche al di fuori del territorio comunale;

- assumere partecipazioni in società, enti od organismi associativi aventi scopi affini od analoghi al proprio, anche al di fuori del territorio comunale;

- compiere qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare, finanziaria, di leasing, compreso il rilascio di garanzie personale e reali anche per impegno altrui.

La società deve realizzare la parte prevalente della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano direttamente e/o indirettamente.

#### TITOLO III - CAPITALE - AZIONI- CONFERIMENTI

Art.5) - Il capitale è di Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila e centesimi zero) ripartito in 2.500 azioni (duemilacinquecento) del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

I conferimenti possono farsi anche con beni diversi dal danaro.

Art.6) - Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto

ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

Art.7) - Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Art.8) - Le azioni sono nominative e trasferibili ai soggetti che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 1, purchè interamente liberate e nel rispetto della procedura che segue, che dovrà essere osservata anche nel caso di cessione dei diritti di opzione con la sola esclusione delle cessioni fra soci. Il trasferimento delle azioni, la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia sulle medesime, la cessione di diritti di opzione, sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il gradimento non potrà essere negato se non adeguatamente motivato in base alla valutazione oggettiva dei requisiti tecnici, giuridici ed economico-finanziari del nuovo socio in relazione al conseguimento dell'oggetto sociale.

La richiesta da parte del socio istante dovrà essere effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC (posta elettronica certificata), indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico; in esso dovranno essere indicate, oltre alla rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri soci, le generalità del candidato acquirente ed il prezzo di cessione nonché

l'indirizzo al quale la comunicazione della decisione dovrà essere inviata.

L'organo di Amministrazione dovrà darne comunicazione al socio istante entro dieci giorni dalla decisione dell'Assemblea.

Tenuto conto della ristretta base azionaria e dell'interesse della società a che tale caratteristica abbia a permanere, viene altresì stabilito che in caso di trasferimento delle azioni, spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione da esercitare nei dieci giorni successivi all'offerta. Qualora, ricevuta la proposta, il socio intenda acquistare ma non sia d'accordo sul prezzo, ne darà comunicazione al Consiglio ed al socio venditore entro dieci giorni successivi. Decorso ulteriori dieci giorni senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il socio che intende vendere dovrà rivolgersi all'organo di Amministrazione perchè designi un arbitratore che proceda alla determinazione del prezzo vincolante per le parti.

Art. 9) - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo di Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura non minore del 2% ad anno in più del tasso ufficiale di sconto fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

#### TITOLO IV - RECESSO DEL SOCIO

Art.10) - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni di cui all'art.2437 c.c. comma

primo e secondo e

in tutti gli altri casi per legge previsti.

#### TITOLO V - DIREZIONE E CONTROLLO

Art.11) - La società è soggetta alla direzione e coordinamento del soggetto proprietario che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità.

Il controllo analogo è effettuato attraverso i propri uffici con le modalità vigenti presso il Comune di Salerno prevedendo, ove occorra, anche la facoltà di definire ed indirizzare atti vincolanti per la società.

La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante l'iscrizione, a cura dell'organo di Amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2497 bis il soggetto proprietario alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

#### TITOLO VI - ASSEMBLEE

Art.12) - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, purchè in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque, non superiore a centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, per approvare il bilancio. Detto termine è, invece, fissato in centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio laddove la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'assemblea ordinaria ha competenza, su quant'altro di cui all'art.2364 c.c. e, fra l'altro, nomina e revoca gli Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il suo Vice, l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e la Società di revisione.

L'assemblea straordinaria è competente su quanto di cui all'art. 2365 c.c. e quant'altro alla sua competenza attribuito dalla legge e dallo statuto.

Art.13) - L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo pec o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso gli amministratori ai fini del termine di invio della comunicazione di convocazione dovranno tener conto primariamente dell'urgenza della deliberazione e poi della struttura del socio per dar modo questi di assumere sue eventuali deliberazioni.

Art.14) - Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti, devono risultare iscritti nel libro dei Soci, ed avere diritto

di voto.

Art.15) - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi: rappresentare, mediante delega scritta, da persona che non sia amministratore o membro dell'organo di controllo o dipendente della società. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.16) - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'assemblea o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente nomina un Segretario, anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, due scrutatori.

Art.17) - Per la costituzione e per la validità delle delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza ed il voto favorevole dei due terzi delle azioni costituenti il capitale sociale. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

Art.18) - Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

## TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art.19) - L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, quest'ultimo nominato nel rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione, laddove nominato in alternativa all'Amministratore Unico, elegge nel proprio seno un Presidente, nonché un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è attribuita senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, al solo scopo di individuare il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la scelta sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n.120 e dal regolamento di attuazione DPR 30.11.2012 n.251. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,

nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La limitazione ai casi previsti dalla Legge per la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società, sia in un altro luogo purché nel territorio del Comune di Salerno, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri. Di regola la convocazione é fatta almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali può aver luogo telegraficamente almeno tre giorni prima.

Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai sindaci effettivi.

Art.21) - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art.22) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art.23) - Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico é investito dei più ampi poteri per

l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'assemblea.

Art.24) - La nomina del Direttore Generale é di competenza dell'Organo di Amministrazione, che ne fissa durata, poteri e mansioni.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali dirigenti, e funzionari ed anche a terzi.

Art.25) - Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti ai sensi di legge.

Art.26) - La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Per determinati atti o categorie di atti l'Organo di Amministrazione può altresì conferire l'uso della firma sociale e la rappresentanza con firma singola o abbinata a

dirigenti, a procuratori della società ed anche a terzi.

Art.27) - All'Organo di Amministrazione spetta un compenso da deliberarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti; la deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di riparto tra i suoi membri della somma deliberata dall'assemblea. Ai membri del Consiglio sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

#### TITOLO VIII

##### COLLEGIO SINDACALE ED IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art.28) - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, funzionanti e nominati ai sensi di legge e del presente statuto.

Art.29) - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un Revisore iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e sono nominati dall'Assemblea.

La durata e le funzioni sono regolate dalla legge.

#### TITOLO IX - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art.30) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

L'assemblea sarà convocata per l'approvazione ai sensi di quanto previsto dal precedente art.11.

Art.31) - L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di che all'art.2430 Cod. Civ.;

b) il rimanente a disposizione dell'assemblea ordinaria per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

Art.32) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili sono prescritti a favore della società.

#### TITOLO X - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art.33) - La società può costituire patrimoni destinati ad un specifico affare ai sensi degli artt.2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo.

#### TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art.34) - In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più, liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

#### TITOLO XII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.35) - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato per concorde scelta delle parti da farsi nei quarantacinque giorni dalla richiesta di una di

esse ovvero, in mancanza di tale scelta nei termini, dal  
Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

Si applica l'art.34 del D.Lgs. 17/1/03 n.5.